

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1626

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTA, LA MARCA, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI, AMENDOLA, BRAGA, CIRIELLI, MELILLA, MONGIELLO, SCALFAROTTO, TIDEI, VALERIA VALENTE

Aumento dell'importo minimo mensile delle pensioni
in regime internazionale

Presentata il 25 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con effetto dal 1° settembre 1995 è stato istituito per le pensioni italiane in regime internazionale un importo minimo di pagamento pari a un quarantesimo del trattamento minimo per ciascun anno di contribuzione (da lavoro, figurativa o volontaria) fatto valere in Italia. Il suddetto importo non può essere inferiore alle vecchie lire 6.000 mensili (articolo 3, comma 15, della legge n. 335 del 1995). Tale importo minimo prescinde dal reddito del pensionato e trova applicazione quale che sia il regime di calcolo (retributivo, contributivo o misto) delle prestazioni. In sostanza i nostri connazionali futuri pensionati o già titolari di pensione in convenzione bilaterale (con i Paesi non appartenenti all'Unione europea) o multilaterale (con i Paesi appartenenti all'Unione europea) allo stato attuale

hanno diritto per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia a un importo minimo equivalente a 12,38 euro (cioè un quarantesimo di 495,43 euro che è l'importo del trattamento minimo per il 2013). Ciò significa, per esempio, che chi ha versato cinque anni di contribuzione in Italia e acquisito il diritto a un pro-rata in regime internazionale ha diritto a un importo minimo mensile di soli 61 euro. Si tratta di importi obiettivamente insufficienti a garantire un tasso di adeguata remunerazione dei contributi versati nei casi in cui, e non sono pochi, la pensione a calcolo — cioè basata sui contributi effettivamente versati e non maggiorata dalle integrazioni al minimo (oramai, in pratica, una prestazione non più esportabile all'estero) — sia di importo irrisorio a causa della remota collocazione nel tempo

dei contributi versati in Italia e dell'ineadeguatezza dell'attuale sistema di rivalutazione di tali contributi. Sono passati quasi venti anni dall'introduzione dell'importo mensile minimo, che già allora era di valore assolutamente risibile, e riteniamo sia quindi opportuna una sua elevazione che corrisponda più equamente allo spirito della legge che voleva introdurre una garanzia minima di salvaguardia economica per i pensionati in convenzione le cui pensioni erano solitamente di importo irrisorio anche a fronte di numerosi anni di contribuzione accreditati in Italia.

La presente proposta di legge intende portare da un quarantesimo a un ventesimo del trattamento minimo l'importo minimo mensile per ogni anno di contribuzione versato in Italia, in modo che tale importo, per l'anno in corso, sia pari a 24,74 euro. Si tratta di una cifra comunque modesta ma certamente più dignitosa e adeguata.

La proposta di legge prevede, inoltre, che per le anzianità contributive inferiori a un anno il suddetto importo non può essere inferiore a 20 euro mensili.

È previsto, altresì, che l'importo minimo mensile garantito sia al netto (e cioè non assorbito) delle eventuali maggiorazioni sociali e prestazioni familiari a cui i pensionati in convenzione possono avere diritto. L'importo minimo mensile è soggetto a perequazione automatica.

L'importo minimo mensile delle pensioni in convenzione internazionale oggetto della proposta di legge non va ovviamente confuso con l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, che è subordinata a determinati requisiti reddituali ed è, quindi, revocabile nel momento in cui tali requisiti non siano più soddisfatti, ma deve essere inteso come una garanzia minima degli importi mensili per evitare il fenomeno, tipico delle pensioni in convenzione, degli importi irrisori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile delle pensioni il cui diritto è o è stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un ventesimo del trattamento minimo vigente alla medesima data di entrata in vigore ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa se successiva. Tale importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a 20 euro mensili.

2. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 del presente articolo è da considerare al netto delle somme dovute per l'applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.

3. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è annualmente rivalutato in relazione agli aumenti per perequazione automatica della generalità delle pensioni.

4. Per le pensioni erogate in regime internazionale con decorrenza antecedente, pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede a confronto tra l'importo spettante in base al calcolo effettivo della pensione e l'importo minimo mensile previsto dal presente articolo ed è corrisposto l'importo più elevato.

5. Il comma 15 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

€ 1,00



17PDL0015580